



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

Numero 58 del 12-06-2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DICHIARATO PER L' ANNO 2026

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile”, all’art.3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile, all’art.6, comma 1, definisce le stesse attribuzioni di predetta Autorità ed all’art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con L. n. 225/1992;
- con il Decreto Dirigenziale n.212 del 9 giugno 2026 della Regione Campania, ai sensi della L. n.353/2000 e LL.RR. nn.11/1996 e 26/2012, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell'intero territorio della regione Campania dal **15 giugno al 30 settembre 2026**;
- lo stesso Decreto ravvisa che - nel periodo sopra indicato in ragione dell’andamento effettivo della campagna estiva 2026 e di eventuali esigenze o ulteriori valutazioni, allo stato non prevedibili, il suddetto periodo di massima pericolosità potrà essere prorogato con successivo provvedimento; la proroga sarà subordinata alla quantificazione e al reperimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare, anche oltre il **30 settembre 2026**, la continuità dell’assetto organizzativo e operativo, come dimensionato nell’ambito del predisponendo **Piano regionale 2026 - 2028**;
- per la campagna estiva AIB 2026, con protocollo n. 1714-P del 26/05/2026 - MIN_MUSUMECI - 0001714-P-26/05/2026 - è stata diffusa la Circolare del Ministro relativa alle attività antincendio boschivo 2026, acquisita al prot. regionale n. 0484695/2026 del 27/05/2026 e che fissa l’inizio dei tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva alla data del **15 giugno 2026** e la conclusione alla data del **15 ottobre 2026**.

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, “Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare gli artt.14 e 29;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.7 bis, 50 e 54;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

- la Legge 21 novembre 2000 n.353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art.3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevede l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di bosco;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.182, comma 6 bis, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi e gli artt.192, 255, 256 e 256 bis;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all’art. 14, comma 8, lett. b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- il D.Lgs. 112/1998, che attribuisce ai Comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l’allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”;
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria, in particolare l’art. 25, comma 1, lettera f);
- il D.L. n.120/2021, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n.155, recante “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione;
- la Legge Regionale del 22 maggio 2017 n.12 e ss.mm.ii. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, ed in particolare l’art. 75, con i relativi divieti ed obblighi;
- la Lettera del Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare prot.MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026, “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – del 29 maggio 2026 in cui è stato reso noto che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare ha emanato, ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n.90. convertito con modificazioni, l’atto di indirizzo con il quale è stato individuato l’arco temporale (15 giugno – 15 ottobre) di svolgimento delle attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026;
- il “piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027” approvata con la Delibera della Giunta Regionale n.368 del 16 giugno 2025 e pubblicato sul BURC n.43 del 23 giugno 2025.

Visti, altresì:

- gli artt. 17 e 59 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773;
- le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
- la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 “Modifica al sistema penale” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 c.p.;
- gli art. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relativo alle Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi, nonché degli incendi di vegetazione e di interfaccia urbano-rurale, può provocare gravi danni al patrimonio boschivo, ambientale, naturalistico e paesaggistico del territorio comunale, compromettendo altresì la fauna, gli ecosistemi e l'assetto idrogeologico dei luoghi, oltre a costituire un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- l'abbandono e l'incuria di terreni agricoli, aree incolte, fondi, giardini e aree boscate favoriscono il proliferare di vegetazione infestante, sterpaglie e materiale secco che, in presenza di elevate temperature e condizioni climatiche favorevoli, possono costituire causa di innesco e propagazione degli incendi;
- l'abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricole e silvo-pastorali rappresenta una delle principali cause di innesco degli incendi durante il periodo estivo;
- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, soprattutto nelle aree boscate, periurbane e di interfaccia, nonché la presenza di materiali facilmente infiammabili, aumentano significativamente il rischio di incendi e la loro propagazione;
- il territorio comunale di Torre del Greco, anche in ragione della presenza di aree ricadenti nel Parco Nazionale del Vesuvio e di zone di interfaccia tra aree urbanizzate e vegetazione spontanea, risulta particolarmente esposto al rischio incendi durante il periodo estivo;
- nel periodo dal 15.06.2026 al 15.10.2026 risulta indispensabile predisporre idonee misure di prevenzione, nonché divieti e prescrizioni finalizzati a ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi sul territorio comunale.

Rilevato altresì che:

- con Ordinanza Dirigenziale n. 4505 del 04/11/2022, avente ad oggetto "*Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale*", sono stati disciplinati gli obblighi a carico dei proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni ed aree private, finalizzati a garantire adeguate condizioni di sicurezza, igiene e decoro urbano, nonché a prevenire il rischio di innesco e propagazione degli incendi derivante dalla presenza di vegetazione infestante, sterpaglie e materiale combustibile.

Considerato inoltre che:

- l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- risulta necessario adottare, per il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Campania dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, misure di prevenzione, divieti e prescrizioni finalizzati a ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi, nonché a tutelare la pubblica e privata incolumità, la salute pubblica, il patrimonio boschivo, ambientale e paesaggistico del territorio comunale, richiamando altresì gli obblighi posti a carico degli Enti e dei soggetti privati dalla normativa vigente in materia.

Ritenuto, pertanto, di poter revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 36 del 05/05/2026 avente quale oggetto "Dichiarazione periodo di massimo rischio incendio boschivo dal 15 giugno al 15 ottobre";

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

REVOCA

la precedente Ordinanza Sindacale n. 36 del 05/05/2026 avente quale oggetto "Dichiarazione periodo di massimo rischio incendio boschivo dal 15 giugno al 15 ottobre";

DICHIARA

LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2026;

RICHIAMA

a tal proposito, I DIVIETI vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone poste entro 200 metri dalle aree boscate o caratterizzate dalla presenza di folta vegetazione spontanea, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nonché lungo i bordi delle strade, autostrade e linee ferroviarie, ed in particolare:
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - di far brillare mine o usare esplosivi;
 - aprire o ripulire viali parafulco con l'uso del fuoco;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli derivanti dalle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, lungo le strade, le autostrade e le linee ferroviarie e, comunque, entro 200 metri dalle aree boscate, sia in ambito urbano che extraurbano, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati dal Comando Carabinieri Forestale competente;
- di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.;
- compiere operazioni di estirpazione, asportazione e distruzione di radici, tuberi, rizomi, bulbi, frutti e semi relativi a specie a diffusione naturale e spontanea. In particolare, gli arbusteti sono considerati formazioni soggette a gestione speciale, per le quali è prevista la conservazione con l'esclusione di qualsiasi tipo di intervento in ragione del loro valore naturalistico e/o della loro funzione di ecoprotezione;
- utilizzare pesticidi neonicotinoidi e detenere prodotti fitosanitari contenenti glifosato nell'ambito della realizzazione di fasce AIB nei terreni ricadenti nelle ZSC Vesuvio (IT8030036) e Monte Somma (IT8030021), nonché nella ZPS Vesuvio e Monte Somma (IT8030037), per le quali l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio è soggetto gestore.

ORDINA

- 1) ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e i residui vegetali;
- 2) agli Enti pubblici e ai soggetti privati proprietari, possessori o gestori di aree boscate, nonché alle società di gestione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, ad ANAS S.p.A., alla Città Metropolitana di Napoli, ai gestori del servizio idrico integrato, ai Consorzi di Bonifica e agli altri Enti competenti, di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree di rispettiva competenza mediante l'eliminazione di erbe infestanti, sterpaglie, rovi, necromassa, residui vegetali, rifiuti e ogni altro materiale combustibile. In particolare, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza le fasce perimetrali delle aree boscate, per una profondità non inferiore a 5 metri, nonché le banchine, le cunette, le scarpate e le fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie e ferroviarie, al fine di prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi e garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso per l'intero periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- 3) ai proprietari, possessori, usufruttuari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti, abbandonati, a riposo o comunque non coltivati, nonché di aree agricole, aree verdi, giardini e relative pertinenze, di provvedere alla costante pulizia e manutenzione delle stesse mediante la rimozione di vegetazione infestante, sterpaglie, rovi, residui vegetali e di ogni altro materiale suscettibile di costituire pericolo di incendio, evitando che il seccume vegetale possa fungere da mezzo di propagazione del fuoco. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a realizzare e mantenere, lungo il perimetro dei fondi di competenza, fasce protettive o precese prive di vegetazione secca e materiale combustibile di larghezza non inferiore a 5 metri, idonee a limitare la propagazione di eventuali incendi verso le aree circostanti e confinanti;
- 4) ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con linee ferroviarie, di mantenere sgombra da erbe secche, sterpaglie, covoni, residui vegetali e qualsiasi altro materiale combustibile una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 20 metri dal confine ferroviario, per l'intero periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- 5) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
- 6) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione idrocarburi, dovrà provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
- 7) ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- 8) ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi (conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, ecc.), di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;
- 9) ai proprietari, affittuari e conduttori di terreni destinati a colture cerealicole e foraggere, di provvedere, al termine delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, alla realizzazione lungo il perimetro e, ove necessario, all'interno delle superfici coltivate, di fasce protettive arate prive di vegetazione e materiale combustibile, di larghezza non inferiore a 5 metri, idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi verso le aree circostanti e confinanti;
- 10) ai proprietari, affittuari e conduttori, nonché agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione delle aree boscate, di provvedere alla manutenzione e alla ripulitura, anche mediante interventi meccanici, dei viali parafulco e delle fasce di protezione, con particolare riferimento alle aree confinanti con piste forestali, strade, autostrade, linee ferroviarie, terreni coltivati, pascoli, aree incolte e cespugliate. Lungo le fasce perimetrali del bosco potranno essere effettuati interventi di spalcatura e/o potatura della vegetazione arborea, limitatamente al terzo inferiore dell'altezza delle piante, in conformità alla pianificazione forestale vigente. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti;
- 11) i soggetti interessati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per negligenza o inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ferme

restando le ulteriori responsabilità civili, amministrative e penali previste dalla normativa vigente;

- 12) per gli interventi necessari ad eliminare situazioni che possono creare pericolo per la salute pubblica o la pubblica e privata incolumità, è da effettuarsi la preventiva comunicazione all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ovvero la richiesta di autorizzazione, laddove la casistica lo richieda, mediante modulistica scaricabile al link: <https://www.parconazionaledelvesuvio.it/servizi-al-cittadino/>

AVVERTE CHE

- a seguito dell'esecuzione di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio nel periodo compreso fra il **15 GIUGNO 2026** e il **15 OTTOBRE 2026**, sarà applicata:
 1. per le aree boscate e nelle adiacenze di esse fino a 200 metri:
sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 ai sensi dell'art 10 della Legge n. 353/2000, pagamento in misura ridotta € 2.064,00;
 2. per tutte le altre aree a più di 200 metri dalle aree boscate:
sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000; ai sensi della D.G.C. 339 del 18 maggio 2017, in attuazione dell'art. 16 comma 2, della Legge 689/81 e ss.mm. e ii., è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di € 400,00;
 3. sanzione amministrativa accessoria comune ad entrambe le succitate ipotesi:
il trasgressore è tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo entro 7 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. In caso di mancata ottemperanza, la violazione sarà nuovamente contestata con applicazione delle relative sanzioni amministrative.
- ai fini dell'applicazione della presente ordinanza per aree boscate si intende la parte interna e il confine dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.08.1995 n. 181;
- la mancata osservanza dei divieti e degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente. Resta altresì ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento qualora il fatto costituisca reato, con particolare riferimento agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale;
- in caso di incendio riconducibile all'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, il fatto sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali e civili;
- per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017;
- tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato al Numero Unico Europeo delle Emergenze: 112.

E DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- alla Regione Campania – U.O.D. Genio Civile di Napoli e Presidio di Protezione Civile;
- alla Città Metropolitana di Napoli;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3 Sud;
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC;
- al Comando Provinciale di Napoli Carabinieri;

- al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco;
- al Commissariato di Napoli di Polizia di Stato;
- ai Carabinieri Comando Compagnia Territoriale e Nucleo Carabinieri Parco di Torre del Greco;
- alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- alla Guardia di Finanza di Torre del Greco;
- al Comando di Polizia Municipale;
- ai Settori e agli Uffici comunali competenti per materia;
- all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
- all'Ente Autonomo Volturno S.r.l.;
- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- alla Società Autostrade Meridionali S.p.A.;
- ad ANAS S.p.A.;
- alla SNAM Rete Gas S.p.A.;
- alla Società e-distribuzione S.p.A.;
- alla Società Terna S.p.A.;
- alla Società Italgas S.p.A.;
- alla Società Gori S.p.A..

La presente Ordinanza produce effetti dal **15 giugno 2026** al **15 ottobre 2026** e revoca integralmente l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 05/05/2026.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa.

Torre del Greco, 12-06-2026

IL DIRIGENTE
ING. EGIDIO CIANI

IL SINDACO
AVV. LUIGI MENNELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005